

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA DI ARTO' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI PER LA COMUNITÀ

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

STATO DI PROGETTO

RELAZIONE RISPETTO PRINCIPIO DNSH

CONSULENZA IMPIANTI

P.I. Maurizio Tori

Corso del Popolo, 16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel. +39.0324.249013
mautori@tin.it

PROGETTAZIONE

BIANCHETTIARCHITETTURA S.A.
Fabrizio Bianchetti architetto
Gabriele Medina architetto

via E. De Amicis, 30
28887 OMEGNA (VB)
tel +39 0323 61266
fax +39 0323 641842
info@bianchettiarchitettura.com
www.bianchettiarchitettura.com

DATA
MAGGIO 2022

AGG. N.
01
DEL
MARZO 2023

Incarico: 696.22

N. ELABORATO
DE-RT.DNSH

SOMMARIO

1.	PREMESSA	2
2.	RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	3
2.1.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	4
2.2.	RIEPILOGO DEGLI EFFETTI URBANISTICI E AMBIENTALI.....	4
3.	VINCOLI DNSH	6
3.1.	MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	6
3.2.	ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	8
3.3.	USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE.....	8
3.4.	TRANSIZIONE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE, CON RIFERIMENTO ANCHE A RIDUZIONE E RICICLO DEI RIFIUTI.....	9
3.5.	PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA O DEL SUOLO.....	10
3.6.	PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLE BIODIVERSITA' E DELLA SALUTE DEGLI ECOSISTEMI	10

1. PREMESSA

Il progetto di intervento è relativo al recupero, sia funzionale sia materico, del complesso dell' Ex Scuola di Artò, nel Comune di Madonna Del Sasso (VB), al fine di realizzare spazi ad uso comunitario quali un ambulatorio medico, una sala per la musica, uno spazio polivalente per palestra e/o area incontri, depositi e servizi connessi.

Allo scopo, con Determina Dirigenziale di Affidamento n. 56 del 28.04.2022 - CIG N. Z8A3648DA9, è stato dato incarico per la progettazione definitiva-esecutiva allo studio **BIANCHETTIARCHITETTURA**, Studio Associato degli architetti Fabrizio Bianchetti e Gabriele Medina, con sede in Omegna, Via De Amicis 30.

Il presente intervento è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR, **Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"** del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), **Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale"** – **Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne"** - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Sulla scorta dell'incarico ricevuto è stato redatto il progetto esecutivo delle opere di cui la presente relazione è parte integrante.

2. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il presente intervento è stato ammesso a finanziamento a valere su fondi del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 3 – Investimento 1 “Strategia nazionale per le aree interne”* - Linea di intervento 1.1.1 *“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”*.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”*. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del *“Do No Significant Harm” (DNSH)*, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla *mitigazione dei cambiamenti climatici*, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'*adattamento ai cambiamenti climatici*, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'*uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'*economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti*, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla *protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi*, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio:

- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;
- essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;
- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;

- introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell'Authorization List del Regolamento Reach;
- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000.

La presente relazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo redatto, è finalizzata a verificare che la realizzazione della misura/intervento proposto “non arrechi un danno significativo” a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento (UE) 2020/852, così come sopra indicati.

2.1. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Per quanto riguarda la fattibilità ambientale (art. 27 del D.P.R. 207/2010) dei lavori di riqualificazione dell'Ex Scuola di Artò si precisa che gli interventi previsti dal progetto hanno innanzitutto come obiettivo la nuova organizzazione funzionale necessaria alle esigenze sociali espresse dalla Collettività e nel contempo a mantenere e valorizzare gli elementi compositivi, le superfici e i caratteri più significativi del complesso.

L'immobile è rimasto sostanzialmente integro nella propria semplice struttura e impostazione e sarà trattato con un atteggiamento di rispetto nei confronti della sua composizione originaria; la nuova funzione verrà a integrata negli spazi interni in totale compatibilità con l'edificio stesso.

Sono previsti, interventi di efficientamento energetico dell'edificio nonché contenute modifiche alla distribuzione interna volte a ridefinire il layout distributivo sulla base delle nuove funzioni previste a servizio della comunità. Sono inoltre previsti tutti gli adeguamenti impiantistici necessari a rendere l'edificio pienamente fruibile.

Gli interventi relativi alla realizzazione dell'opera in progetto si pongono in coerenza e compatibilità con le indicazioni e gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e locale vigente.

Dal punto di vista urbanistico l'intervento si colloca nella zonizzazione *“Aree per servizi Sociali ed Attrezzature di livello Comunale (Capitolo 5.2 delle N.T.A.)”*, risultando quindi conforme con gli strumenti urbanistici vigenti.

Gli interventi quindi sono coerenti con gli obiettivi definiti dal Piano Territoriale Regionale, il Piano Paesaggistico e il Piano di Coordinamento Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, i quali suggeriscono di perseguire la conservazione nel tempo di quelle testimonianze del passato che rendono possibile riconoscere e interpretare l'evoluzione storica del territorio. Gli interventi in oggetto perseguono tali obiettivi intervenendo sull'edificio esistente senza alterarlo ma conservandone l'identità che assume per il territorio, attuando il riuso e la qualificazione di contenitori e spazi storici.

2.2. RIEPILOGO DEGLI EFFETTI URBANISTICI E AMBIENTALI

In base alle analisi effettuate si può affermare che gli interventi in oggetto e di seguito descritti, si configurano complessivamente come ininfluenti ai fini degli impatti ambientali.

La compatibilità dell'intervento è garantita soprattutto dal fatto che non sono previsti interventi che producano nuove volumetrie, poiché gli interventi interessano il fabbricato esistente.

Per quanto riguarda la componente acustica e di salute pubblica, il cantiere comporterà un lieve impatto sulla popolazione residente, in termini di rumore e di ingombro dell'area (traffico indotto) tuttavia, considerata la modesta durata e portata dell'intervento in progetto, tali impatti risultano lievi e soprattutto reversibili.

3. VINCOLI DNSH

L'intervento in oggetto ricade nelle opere relative alla ristrutturazione degli edifici (Scheda n. 2) in quanto concerne la ristrutturazione e riqualificazione di un edificio non residenziale esistente e contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Di seguito si riporta la Tabella A, tratta dalla Parte 1 della Lista di controllo DNSH esemplificativa per la valutazione DNSH, ai sensi del *Regolamento Delegato EU C(2021) 2800 finale del 4/06/21*, secondo la metodologia semplificata descritta all'Allegato I del documento "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*".

TABELLA A DELLA LISTA DI CONTROLLO DNSH			
Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH	SI	NO	Indicare la motivazione per cui non si ritiene necessaria una valutazione di fondo se è stata apposta una X nella colonna NO. Se invece è stata apposta una X nella colonna SI procedere alla compilazione della Tabella B
Mitigazione dei cambiamenti climatici	SI		
Adattamento ai cambiamenti climatici		NO	La misura/intervento "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	SI		
Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	SI		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	SI		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	SI		

Di seguito vengono richiamati i vincoli costituenti il principio DNSH e le indicazioni circa il loro rispetto all'interno delle opere progettate.

3.1. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il criterio generale prevede che un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG).

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati. Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere in regime 1 o regime 2.

Regime 1. Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti condizioni:

- Ristrutturazione importante: quando la ristrutturazione dell'involucro o dei sistemi tecnici supera il 25% del valore dell'edificio escluso il terreno, oppure la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio, come definito dalla Direttiva 2010/31/UE sulla "prestazione energetica nell'edilizia".
- Miglioramento relativo: Consente un risparmio del fabbisogno di energia primaria globale almeno del 30% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione o riqualificazione. La valutazione delle prestazioni energetiche avviene tramite la redazione dell'APE (attestazione di Prestazione Energetica).

Regime 2. Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale il requisito DNSH da rispettare è il seguente:

- L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);
- In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e la Direttiva sull' Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

Nel caso specifico, l'intervento in oggetto ricade in Regime 1: le opere previste in progetto, dall'analisi effettuata con la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE pre intervento di ristrutturazione) e una simulazione dello stesso con gli interventi di progetto (APE post intervento di ristrutturazione), consentono un risparmio di energia primaria globale maggiore del 30% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione degli elaborati specifici di progetto individuati come DE-APE.PRE – Attestato di prestazione energetica pre intervento e DE-APE.POST – Attestato di prestazione energetica post intervento (simulazione).

3.2. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il criterio generale prevede che un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.

Le **ristrutturazione** degli edifici deve essere realizzata in modo tale da non **pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici** attuali o futuri. A tale scopo, risulta importante determinare quali possono essere i principali rischi fisici legati al clima e come possono essere influenzati dalle attività di ristrutturazione di un edificio.

L'intervento in oggetto prevede l'efficientamento energetico, una nuova organizzazione funzionale necessaria alla esigenze sociali espresse dalla collettività e nel contempo a mantenere e valorizzare gli elementi compositivi, le superfici e i caratteri più significativi del complesso.

L'immobile è rimasto sostanzialmente integro nella propria semplice struttura e impostazione e sarà trattato con un atteggiamento di rispetto nei confronti della sua composizione originaria; la nuova funzione verrà a integrata negli spazi interni in totale compatibilità con l'edificio stesso.

Sono previsti, interventi di efficientamento energetico dell'edificio nonché contenute modifiche alla distribuzione interna volte a ridefinire il layout distributivo sulla base delle nuove funzioni previste a servizio della comunità. Sono inoltre previsti tutti gli adeguamenti impiantistici necessari a rendere l'edificio pienamente fruibile.

Il progetto impiantistico è stato redatto conformemente alla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici, producendo un risparmio del fabbisogno di energia primaria globale maggiore del 30% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione o riqualificazione.

Tale valutazione è emersa grazie alla redazione della dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE pre intervento di ristrutturazione) e una simulazione dello stesso con gli interventi di progetto (APE post intervento di ristrutturazione). Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione degli elaborati specifici di progetto individuati come DE-APE.PRE – Attestato di prestazione energetica pre intervento e DE-APE.POST – Attestato di prestazione energetica post intervento (simulazione).

Per questi motivi, si ritiene che l'intervento in oggetto possa contribuire a mitigare i rischi climatici fisici.

3.3. USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

Il criterio generale prevede che un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di edifici, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico. Pertanto, oltre alla piena adozione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", per quanto riguarda la gestione delle acque, dovranno essere implementate le soluzioni tecniche nel rispetto degli Standard internazionali di prodotto (es. EN 200:2008, EN 816:2017, etc).

Secondo il D.M. 11 ottobre 2017, dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, la ristrutturazione degli edifici deve garantire le seguenti caratteristiche:

- Ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: Interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- Raccolta, depurazione e riutilizzo delle acque meteoriche: Separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- Risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso, apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici.

In riferimento al risparmio della risorsa idrica, bisognerà garantire l'installazione di rubinetteria ed erogatori idrici conformi agli standard internazionali di prodotto.

Al fine di ottemperare a tale criterio, in fase di esecuzione delle opere, saranno valutate le sole soluzioni volte all'applicazione di tale principio e al rispetto degli Standard internazionali di prodotto, avendo cura di richiedere relativa documentazione di verifica all'Impresa Appaltatrice dei lavori.

3.4. TRANSIZIONE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE, CON RIFERIMENTO ANCHE A RIDUZIONE E RICICLO DEI RIFIUTI

Il criterio generale prevede che un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.

I materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici dovranno garantire un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione. Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

Secondo il D.M. 11 ottobre 2017, per favorire i principi di economia circolare, la ristrutturazione degli edifici deve garantire le seguenti caratteristiche:

- Corretta demolizione e rimozione dei materiali: almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
- Materiali da costruzione: Almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione deve essere composto da materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti;

- Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione: Favorire l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa Appaltatrice dovrà redigere il Piano di Gestione dei Rifiuti e la previsione di approvvigionamento delle forniture in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto che definiscono le modalità di gestione dei materiali e dei rifiuti con particolare riferimento alla relazione tecnica relativa al rispetto dei C.A.M. (Elaborato DE-RT.CAM – Relazione sui Criteri Ambientali Minimi).

3.5. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA O DEL SUOLO

Il criterio generale prevede che un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.

La ristrutturazione degli edifici dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei materiali di rimozione (caratterizzazione dei potenziali materiali pericolosi, come Amianto e FAV), dei nuovi materiali impiegati (assicurare l'assenza di sostanze estremamente preoccupanti in accordo al regolamento REACH) e delle modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere (redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione, PAC) . Tali attività sono descritte all'interno del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Prima dell'inizio dei lavori inoltre l'Impresa Appaltatrice dovrà redigere il Piano di Gestione dei Rifiuti e il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) al fine di pianificare, controllare e monitorare delle fasi di demolizione e costruzione finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale, indicando eventualmente le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006 ,REACH).

Durante lo svolgimento del cantiere e ad opere concluse sarà verificato, all'interno di un documento finale specifico, l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione in fase di smaltimento indicato anche i rifiuti sottoposti a riciclo/recupero. Per maggiori dettagli si rimanda inoltre alla relazione tecnica relativa al rispetto dei C.A.M. (Elaborato E-RT.CAM – Relazione sui Criteri Ambientali Minimi).

3.6. PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLE BIODIVERSITA' E DELLA SALUTE DEGLI ECOSISTEMI

Il criterio prevede che un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui il progetto di ristrutturazione interessi almeno 1000m² di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o equivalente. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.

Nell'intervento specifico, durante le fasi di cantiere saranno verificati i consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine, certificazione della provenienza da recupero/riutilizzo) e, ad opere concluse, sarà prodotta relativa certificazione FSC/PEFC o equivalente con le schede tecniche del materiale (legno) impiegato da riutilizzo/riciclo. Per maggiori dettagli si rimanda inoltre alla relazione tecnica relativa al rispetto dei C.A.M. (Elaborato E-RT.CAM – Relazione sui Criteri Ambientali Minimi).

Di seguito si riporta la Tabella B come da Lista di controllo DNSH esemplificativa, secondo gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH come indicato all'Allegato II del documento "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)".

TABELLA B DELLA LISTA DI CONTROLLO DNSH		
Domande	NO	Motivazione di fondo <i>Descrivere in modo approfondito per quali ragioni la misura/intervento non produce danni significativi all'obiettivo ambientale o, se possibile, produce miglioramenti sullo stato ambientale del contesto interessato</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	NO	Il progetto ha previsto opere di miglioramento per la riduzione delle emissioni con miglioramenti e risparmi di energia primaria superiori al 30% rispetto allo stato attuale
Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	NO	Il progetto comporta opere di riqualificazione funzionale ed energetica di un immobile sottoposto a tutela volte alla valorizzazione (sia funzionale che materica) e alla manutenzione dell'immobile storico oggetto di intervento, avendo cura di recuperare lo stato quanto più originario degli ambienti parzialmente riadattati o ricostruiti rimuovendo le integrazioni, le ridipinture e le stuccature deturpanti ed inidonee realizzate in epoche relativamente recenti, con una vigilante attenzione all'adeguamento funzionale di uffici e servizi annessi. Il progetto impiantistico è stato redatto conformemente alla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici e pertanto non si ritiene che tale intervento possa portare a peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro o su persone e natura.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?	NO	Per la natura delle opere previste in progetto, non si ritiene che il progetto possa influire negativamente sulle acque di superficie o sotterranee e sulle risorse marine.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare (art. 27 Tassonomia)?	NO	Per la natura delle opere previste in progetto, la limitazione dei materiali di scarto e non riciclabili e l'assenza di rifiuti pericolosi da smaltire, non si ritiene che il progetto possa comportare aumenti o inefficienze significative causanti danni ambientali. Ove possibile, sarà sempre garantita l'economia circolare di prodotti e materiali da impiegarsi e rifiuti derivati dal cantiere.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	Per la natura delle opere previste in progetto, non si ritiene che il progetto possa influire negativamente sull'aria, sull'acqua o nel suolo.
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?	NO	Per la natura delle opere previste in progetto, non si ritiene che il progetto possa influire negativamente sugli ecosistemi o nuoccia gli habitat e le specie di interesse.

In conclusione, dalle analisi sopra condotte, si ritiene che le opere previste in progetto rispettino il principio DNSH non apportano significativi danni sugli obiettivi ambientali.

Di seguito viene riportata la Tabella Scheda 2 - Ristrutturazione di edifici - Checklist 2 – Regime 1.